

COMUNE DI POLLICA
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

Ord. N° 42

LE 4

OGGETTO: Balneazione e spiaggia 2021 - Protocollo di Sicurezza - Rettifica. -

A Tutta la Cittadinanza

Al Comandante Stazione Carabinieri
POLLICA

Al Comandante Guardia di Finanza
Brigata di
CASALVELINO

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo
ACCIAROLI

Al Gruppo di Protezione Civile
SEDE

Al Comando Polizia Municipale
SEDE

Al Servizio Demanio
SEDE

All'UTC
SEDE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con ordinanza n.37 del 15 luglio 2021 in ossequio al Protocollo di Sicurezza del Ministero della Salute per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia sono state dettate misure per assicurare il

distanziamento interpersonale di sicurezza, il divieto di assembramento e il distanziamento degli ombrelloni e delle attrezzature di spiaggia;

- Che è stato ricordato il divieto di posizionare ombrelloni ed altre attrezzature balneari a totale disponibilità e a prescindere dalla effettiva presenza sul posto, in quanto occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo, che interclude anche l'accesso a terzi;
- Che per stabilire un tempo apprezzabile entro cui non si configura l'occupazione arbitraria è stato consentito di pari passo occupare la spiaggia libera con ombrelloni, lettini, sedie ed altre attrezzature senza che se ne faccia uso e senza che vi sia la presenza effettiva dei fruitori delle attrezzature stesse per il tempo limitato di 1 (una) ora;

ATTESO:

- Che tale possibilità registra nelle prime ore della mattinata una corsa all'arenile per installare gli ombrelloni ed altri sistemi di ombreggio con relative attrezzature senza fruirne;
- Che tale attività viene effettuata pure da un singolo per più di un ombrellone e per una quantità di fruitori del mare superiore all'unità tanto da coprire il fabbisogno di più persone;
- Che è vietato in tutto l'arco della giornata posizionare ombrelloni ed altre attrezzature balneari a totale disponibilità e a prescindere dalla effettiva presenza sul posto, in quanto occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo, che interclude anche l'accesso a terzi;
- Che è necessario eliminare gli ostacoli tesi a limitare o ad impedire a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che è assolutamente vietato anche nell'orario diurno occupare la spiaggia libera con ombrelloni, lettini, sedie ed altre attrezzature senza che se ne faccia uso e senza che vi sia presenza effettiva dei fruitori;

CONSIDERATO eliminare il fenomeno dell'apposizione di ombrelloni nelle prime ore mattutine per acquisire postazioni di cui non se ne usufruisce se non nella tarda mattinata e solo per riservarsi a totale disponibilità e a prescindere dalla presenza sul posto una postazione che viepiù interclude anche l'accesso a terzi;

CONSIDERATO, inoltre, che è integrata l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo quando si acquisisce e si mantiene il diritto con continuità e senza un carattere transeunte, escludendo la collettività per un tempo non apprezzabile in modo da impedire la fruibilità ad altri potenziali utenti o comprimendone l'uso;

CONSIDERATO, altresì, che gli spazi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

CONSIDERATO, infine, che tutti i luoghi pubblici debbono essere adeguati per migliorarne la fruibilità secondo quanto previsto dal Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTO l'art.27 della L.118/1971;
VISTO l'art.32 della L. 833/1978;
VISTO il DPR 503/96;
VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;
VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000;
VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;
VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020;
VISTO l'art.21-quinquies L.241/90, così come inserito dall'art.14, comam 1, L.15/2005 e da ultimo modificato dall'art.25, comma 1, d.l. 133/2014, convertito in legge dall'art.1 L.164/2014;

ORDINA

E' REVOCATA LA DISPOSIZIONE DELL'ORDINANZA N.37 DEL 15 LUGLIO 2021 NELA PARTE IN CUI STABILISCE CHE È CONSENTITO OCCUPARE LA SPIAGGIA LIBERA CON OMBRELLONI, LETTINI, SEDIE ED ALTRE ATTREZZATURE SENZA CHE SE NE FACCIAMO USO E SENZA CHE VI SIA LA PRESENZA EFFETTIVA DEI FRUITORI DELLE ATTREZZATURE STESSE PER IL TEMPO LIMITATO DI 1 (UNA) ORA.

E' FATTO OBBLIGO POSIZIONARE ED INSTALLARE IN PRIMA FILA N.3 APPOSITE INFRASTRUTTURE PER GLI OMBRELLONI (O ALTRI SISTEMI DI OMBREGGIO) NEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA TRA IL *MISTER MARLIN* E LA *LAMPARA* E SEMPRE IN PRIMA FILA ALTRE N.3 APPOSITE INFRASTRUTTURE NEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA TRA LA *LAMPARA* E *GALLO ORLANDO* PER CONSENTIRE L'USO DEI SERVIZI, LE RELAZIONI SOCIALI E LA FRUIZIONE AMBIENTALE ANCHE DELLE PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITÀ MOTORIA O SENSORIALE.

AVVERTE

Per favorire l'informativa all'utenza gli uffici comunali in indirizzo provvederanno all'affissione nei punti di accesso alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere.

Nel caso di rischi per la salute degli utenti e/o a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento e delle disposizioni regionali e statali richiamate il Sindaco può vietare l'accesso alla spiaggia.

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.2 d.l. 33/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza e all'UTC e al Servizio Demanio per il posizionamento

delle apposite infrastrutture in prima fila per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone delle Assistenti sig.re De Bellis Laura e Volpe Giuseppina.



IL SINDACO
Dr. Stefano Pisani
Stefano Pisani